

Carta, penna e diritto

Avv. Massimo Ragazzo - Georsa, Sollima e Associati

Il Tar Puglia su canone unico patrimoniale e impianti eolici

Una buonissima notizia per gli operatori delle fonti rinnovabili: il Tar Puglia - Bari, con sentenze nn. 259 - 260/2022 rese nei ricorsi promossi da ANEV e da alcuni suoi Associati, ha annullato il regolamento Cup della Provincia di Foggia.

L'Associazione, in particolare, insieme ad alcune imprese del settore, ha impugnato con due ricorsi riuniti il Regolamento provinciale di Foggia per l'applicazione del canone unico patrimoniale (Cup), come introdotto dai commi 816 a 836 dell'art. 1, legge n. 160/2019.

Un provvedimento di carattere generale e a contenuto normativo che incideva in maniera indifferenziata su ciascuna delle ricorrenti, titolari di impianti alimentati dalla fonte eolica realizzati e in esercizio nella Provincia di Foggia (n forza dei rispettivi titoli autorizzativi), intestatarie di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche rilasciate dalla Provincia di Foggia per un periodo di 29 anni e per lo più finalizzate alla posa in opera di cavidotti interrati o all'apertura di accessi funzionali al collegamento degli impianti alla rete elettrica nazionale.

Concessioni accompagnate da prescrizioni che si risolvono nel ripristino del manto stradale e della banchina, degli accessi provvisori e di quanto, all'esito dei lavori, risulta danneggiato, con l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione.

Fino all'entrata in vigore della previgente deliberazione n. 44 del 19 novembre 2018, di approvazione del Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), tutti i titolari delle anzidette concessioni erano te-

nuti al pagamento, in favore della Provincia di Foggia, di un canone fisso annuo per occupazione permanente da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché di una tassa annua in dipendenza della lunghezza stradale effettivamente occupata.

A seguito dell'approvazione del Regolamento Cosap - giusta deliberazione n. 44/2019 - la Provincia di Foggia ha determinato il relativo canone nella somma di € 24,82 al mq, per le strade in categoria A, e in € 16,42 al mq, per quelle in categoria B. Con l'istituzione del Cup la Provincia, con la deliberazione consiliare n. 9/2021, ha approvato il Regolamento Cup, rideterminando il canone di occupazione del sottosuolo provinciale nella somma di € 24,82 al mq, per le strade in categoria A, e in € 20,53 al mq., per quelle in categoria B.

La Provincia di Foggia non ha tenuto conto delle novità che la legge introduttiva del canone unico patrimoniale di concessione portava con sé, credendo, sostanzialmente, di poter riprodurre e riproporre gli importi del precedente canone.

Ma vi è di più: così facendo l'Ente ha anche ignorato le indicazioni chiaramente evincibili dalle sentenze rese nei giudizi d'appello, promossi dalle imprese avverso le sentenze del Tar, che, in primo grado, avevano definito i ricorsi proposti contro il regolamento Cosap provinciale: "La legge finanziaria per il 2020 (legge 27 novembre 2019, n. 160), all'art. 1, commi 816-829, ha determinato, con tariffa standard, il canone per l'occupazione di strade provinciali in euro 30,00 al mq. che deve essere ridotto ad un quarto per le occupazioni del sottosuolo (così da divenire pari ad euro 7,50 al mq.). Si tratta peraltro di una (opportuna ai fini della omogeneizzazione delle tariffe sul territorio nazionale) disposizione in vigore dal 1° gennaio 2020,



dall'indubbio carattere innovativo, che non può pertanto essere invocata ai fini della risoluzione della presente controversia" (così, tra le altre, la sentenza Cons. Stato, Sez. V, n. 7448/2020).

Ebbene, il Tar Puglia - Bari, con due sentenze del 17 febbraio 2022, n. 259 e n. 260, annullando il regolamento Cup della Provincia di Foggia, ha statuito che, diversamente da quanto ritenuto dalla Provincia, quest'ultima non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe

secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall'art. 1, comma 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell'ordinamento posti a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da Fer.

Secondo il Tar si tratta evidentemente di una norma di legge non derogabile dal Regolamento locale, per cui Comuni e Province, pur potendo variare le tariffe in modo tale da assicurare il gettito garantito



dai canoni e dai tributi precedenti, devono comunque assicurare il rispetto di tale rapporto proporzionale - di un quarto - tra la tariffa standard stabilita dal comma 826 per le occupazioni del suolo e quella prevista per le occupazioni del sottosuolo.

La ratio dell'istituzione del canone unico patrimoniale, con la contestuale predeterminazione di una tariffa standard annua, è evidentemente quella di garantire omogeneità e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, così da evitare che il singolo Ente locale possa autonomamente e arbitrariamente fissare in modo incongruo un canone di concessione delle proprie aree.

La ratio dell'istituzione del canone unico patrimoniale

Proprio a tal fine viene prescritta, per le occupazioni del sottosuolo, la riduzione a un quarto della tariffa standard, tenuto conto dell'oggettivo minor impatto negativo per la collettività recata dall'occupazione del sottosuolo, rispetto all'occupazione del soprassuolo; infatti, l'occupazione del sottosuolo non può limitare la generale fruizione del patrimonio pubblico e consente alla collettività di continuare a utilizzare l'area pubblica per le ordinarie finalità a cui la stessa è destinata.

In deroga ai richiamati principi, la Provincia di Foggia aveva invece triplicato rispetto alla stabilita tariffa standard annua (€ 7,50 al mq), come prefissata dal legi-

slatore nazionale, il canone di occupazione del sottosuolo provinciale.

D'altra parte, l'utilizzo di "coefficienti moltiplicatori di adattamento per l'occupazione", che consentano "un raccordo tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo", renderebbe priva di qualsiasi effettiva portata innovativa la novella disciplina del canone unico patrimoniale, come delineata dalla legge n. 160 del 2019, e la esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire la prescritta tariffa annua

standard di € 30,00 per le occupazioni del soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo: l'art. 1 della legge n. 160/2019 dispone espressamente al comma 829 che per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 sia ridotta a un quarto. Di tal-

ché, solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal Cup, la Provincia avrebbe potuto legittimamente aumentare - in modo proporzionale - la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione - nessuna esclusa e/o esentata -, così da garantire l'invarianza del gettito.

L'oggettiva esigenza di assicurare l'invarianza del gettito, ha concluso il Tar, non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al Cup ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento. ■

